

GOVERNO DELLA SOMALIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento Fondiario e del Demanio

Disciplinare di concessione di terreno a scopo edilizio

Premesso: che il Sig. MOHAMMED AHMED ELMI "Ottavio"
con domanda in data 5/5/1959 ha chiesto in concessione
edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1245,60,-
sito in Mogadiscio - in via Villani.

Che il relativo Avviso ad Opponendum è rimasto affisso all'Albo Muni-
cipale senza che fosse prodotta opposizione ed è stato pubblicato nel N.
11 del Bollettino Ufficiale della Somalia del 1 NOV. 1959

Che, in data 10 FEB. 1960 è stata versata all'Ufficio Tasse sugli
Affari la somma di So. 3114,-, quale prezzo di cessione del terreno;

Che il Servizio Tecnico Erariale ha provveduto alla consegna del terreno
in questione, con verbale del 24 Febbraio 1960.

Tra l'Amministrazione, rappresentata dal Ministro delle Finanze e l'in-
teressato Sig. MOHAMMED AHMED ELMI si è convenuto quanto segue:

Art. 1

E' dato in concessione a 1 Sig. MOHAMMED AHMED ELMI "Ottavio"

un appezzamento di terreno, di proprietà demaniale, di mq. 1245,60,-
sito in Mogadiscio - in via Villani.

sul lotto n.

L'appezzamento, avente forma Rettangolare

e le seguenti dimensioni: m. 34,50 x m. 36

confina: a Nord con una nuova di P.R. (traversa di via Villani)
 ad West con la via che la divide dal cantiere Acquedotto Muni-
 cipale, a Sud con proprietà di terzi e ad Est con via Villani.

Art. 2

Il terreno suddetto, delimitato a cura del Servizio Tecnico Erariale a spe-
se del concessionario, è dato a scopo edilizio per costruirvi un edificio
 in muratura

ad uso abitato civile ubicat. 0 come
risulta da apposita planimetria qui unita assieme al progetto di costruzione.

Art. 3

La concessione è fatta con ogni salvezza di diritti dei terzi, ed il Con-

cessionario si obbliga di ritenere indenne e sollevato il Governo da qualsiasi richiesta di eventuali aventi diritti sul terreno.

Art. 4

La concessione è fatta a titolo ONEROSO ED A SCOPO EDILIZIO

Art. 5

La costruzione, che deve sorgere sul terreno descritto al precedente n. 1, conforme al progetto allegato ed approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella seduta del 10.3.32.1960 al n. 259° dovrà essere condotta a termine entro al 12 (dodici) dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere apportate, sia al progetto che al fabbricato, tutte le modifiche che venissero ritenute opportune per ragioni tecniche od estetiche dall'Autorità competente.

Art. 6

Il pavimento del piano terreno del fabbricato dovrà essere ad una quota superiore a quella media del tratto di strada antistante.

Le acque luride del fabbricato dovranno essere raccolte in un pozzo nero il quale, se del tipo a fondo filtrante, dovrà essere ubicato in guisa che il perimetro interno dello scavo risulti alla distanza minima di metri due da ogni muro sia principale che divisorio.

Art. 7

Per le strutture in cemento armato si dovranno osservare le « Norme per l'esecuzione in conglomerato cementizio semplice ed armato » giusta il R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2229.

Art. 8

Non possono essere eseguite sul terreno altre costruzioni, oltre quelle progettate, senza preventiva autorizzazione scritta dal Governo alla quale, all'uopo, dovrà essere presentata apposita domanda corredata, a norma delle vigenti disposizioni, dal nuovo progetto.

Ogni eventuale variazione alla costruzione cui fa riferimento il presente disciplinare dovrà essere egualmente autorizzata dal Governo e se del caso, approvata dalla Commissione Edilizia Municipale.

Art. 9

La concessione, oltre alle condizioni del presente disciplinare, è sottoposta a tutte le altre di cui agli articoli da 41 a 60 e da 101 a 106 del Regio Decreto 7 febbraio 1926 n. 269, estesi alla Somalia con R.D. 17 marzo 1938 n. 380.

Il concessionario dovrà inoltre sottostare a tutte le norme edilizie ed igieniche nonché a quelle relative all'attuazione del piano regolatore.

Art. 10

Il concessionario si obbliga di costuire una decorosa recinzione del terreno destinato a giardino ed a provvedere alla piantagione nel giardino stesso del numero di piante ornamentali e forestali che sarà stabilito dalla competente Autorità nonché alla manutenzione delle piante stesse.

Art. 11

Qualora la costruzione non sia ultimata nel termine prescritto dall'articolo 5 e per qualsiasi altra infrazione al presente disciplinare la concessione verrà revocata con apposito decreto, senza che il concessionario inadempiente possa pretendere indennizzo di sorta per i lavori eseguiti. In tal caso il concessionario perderà anche l'intero prezzo versato per il terreno.

Art. 12

Nel caso venissero rinvenuti oggetti o materiali di valore artistico od archeologico nel sottosuolo dell'area concessa, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Governo per la loro rimozione e conservazione. I materiali ed oggetti rinvenuti saranno di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 13

Qualora sorgessero contestazioni con i concessionari confinanti per eventuali sovrapposizioni od incertezze di confini, per presunte servitù gravanti sul terreno, il Governo si riserva di decidere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, anche con modifiche a quanto sopra è concesso, senza accordare rimborsi o indennizzi.

Art. 14


Il diritto di proprietà dell'area e delle costruzioni verrà riconosciuto, a norma dell'art. 44 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, con decreto successivo a quello di concessione edilizia, dopo constatata dagli organi tecnici la completa regolare esecuzione della costruzione.

Art. 15

Il presente disciplinare, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non impegna il Governo se non dopo la pubblicazione del decreto di concessione edilizia che approva e rende esecutivo il disciplinare stesso.

Mogadiscio, li 10 MAG. 1964

IL MINISTRO DELLE FINANZE



Il Concessionario

